



*Consolato Generale d'Italia
Gedda*

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 2011

Trasporto aereo di Stato per finalita' di sicurezza e altre tipologie

Il trasporto aereo di Stato puo' essere disposto, all'occorrenza, a supporto delle attivita' degli Organismi preposti alla tutela della sicurezza nazionale, a richiesta degli Organi di vertice degli stessi; a tali casi si applica l'art. 9, ma i relativi documenti sono trattati con modalita' adeguate alla classifica di sicurezza loro apposta. Il trasporto aereo di Stato puo' essere altresì disposto, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 7, per finalita' di protezione dei soggetti individuati con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' per altri casi su disposizione del Sottosegretario di Stato delegato, sentita l'Autorita' delegata a norma dell'art. 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza 1. Il trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza, nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione, e' disposto, limitatamente all'ambito nazionale, in favore di cittadini italiani gravemente ammalati o traumatizzati, nei casi di imminente pericolo di vita accertato dalla struttura sanitaria pubblica competente, quando sia stato verificato che non siano trasportabili con altri mezzi e non sussista, nel luogo ove si trovano, la possibilita' di fornire adeguata assistenza. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche in caso di interventi sanitari da eseguire entro limiti di tempo assolutamente determinati ed improrogabili, come nel caso di trapianti di organi, per il trasporto di materiale da trapianto o del personale sanitario che provvede al prelievo o all'impianto degli organi.